

Il Conferimento di aziende o di partecipazioni di controllo/collegamento e lo scambio di partecipazioni

MDT – Università L. Bocconi – 1 marzo 2010

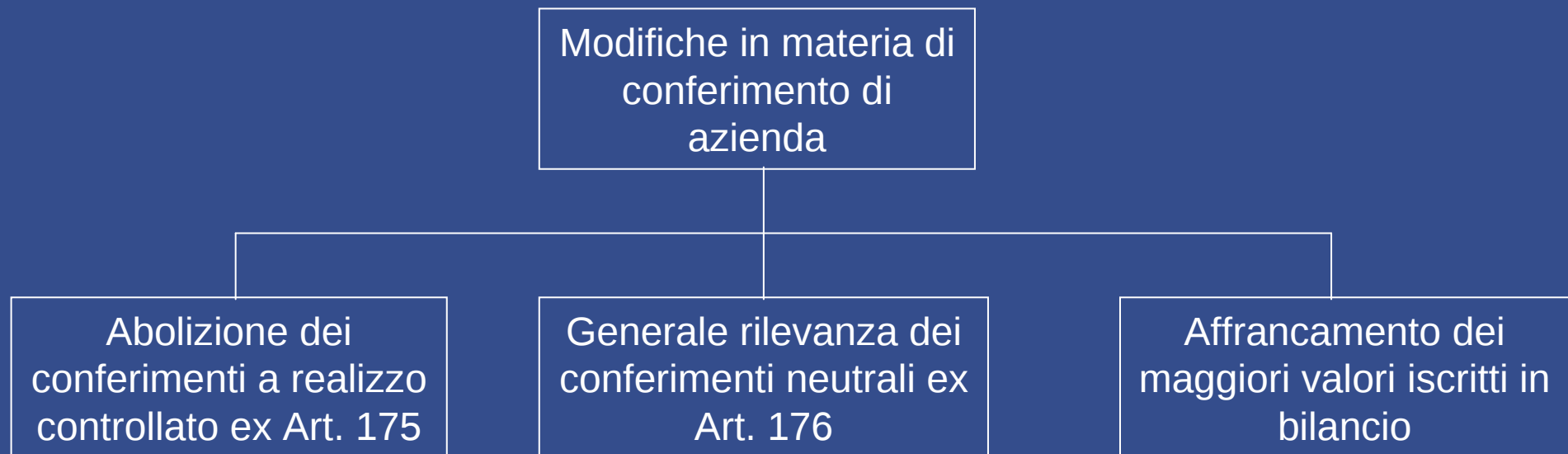
Fabio Aramini, LL.M.

Partner

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

Quadro normativo post finanziaria

- Art. 9
- Art. 86
- Art. 101
- Art. 176
- Artt. 178, 179, 180



Art. 176 – ambito soggettivo ed oggettivo

! Soggetto conferente e conferitario

- Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa

! Soggetti non residenti

- Possibile alla condizione che l'azienda sia situata in Italia

! Aziende

- Il complesso aziendale trasferito deve essere autonomo e atto a produrre reddito
- In Italia o all'estero
 - Alcuni casi non sono disciplinati dalla norma

Art. 176 – la disciplina

! Soggetto conferente

- Deve assumere quale valore delle partecipazioni l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita
 - Quadro RV
- La plusvalenza dovrebbe avere carattere di utile

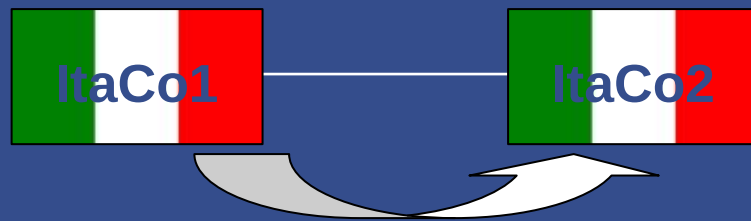
! Soggetto conferitario

- Subingresso nelle posizioni del soggetto conferente limitatamente agli elementi dell'attivo o del passivo conferiti
 - Subingresso non riguarda le poste del PN
 - Quadro EC
 - Quadro RV
- L'incremento di capitale dovrebbe mantenere tale natura

! Il rapporto con la disciplina della *participation exemption*

Art. 176 – conferimento tra soggetti residenti

Caso 1: si applica



Conferimento
di ramo di
azienda
situato in Italia

Caso 2: si applica



Art. 176 – conferitario non residente



Art. 176 – conferente non residente

Caso 4: conferitario italiano
Si applica se azienda in Italia



Art. 176 – conferente e conferitario non residente

Caso 5: conferente e
conferitario non residenti

E' rilevante se azienda in Italia



Ci sono casi in cui l'Art. 176 non si applica



Rapporto tra la disciplina domestica e quella comunitaria

- ! Art. 178: la fattispecie
- ! Art. 179: la disciplina
- ! Art. 180: le riserve in sospensione di imposta
 - Viene regolata solo una fattispecie...

Disciplina del conferimento di azienda se non si applica
l'art. 176

- ! Equiparazione alla cessione a titolo oneroso: Art. 9(5)
- ! Valore di realizzo pari a quello normale: Art. 9(2)
- ! Art. 86 e 101

Esemplificazioni

MDT – Università L. Bocconi – 1 marzo 2010

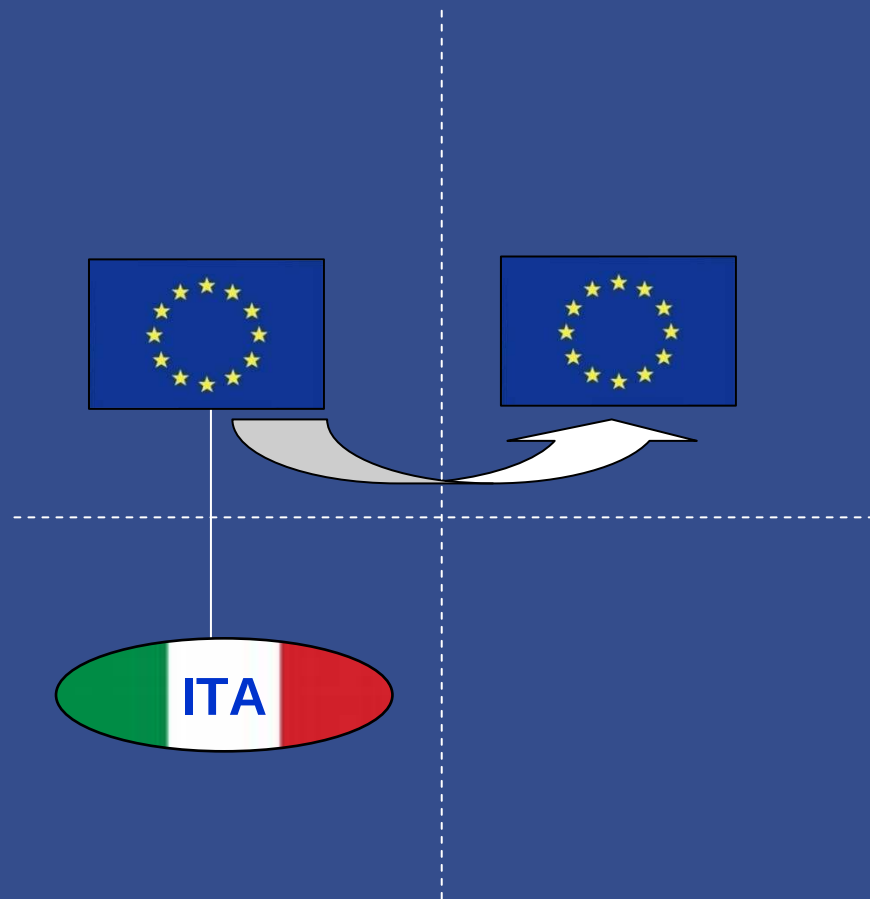
Fabio Aramini, LL.M.

Partner

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

Caso 1: conferente e conferitario non residenti

Caso 1a: conferente UE – conferitario UE azienda ITA



Art. 176

Art. 178(1)(d)

Art. 180?

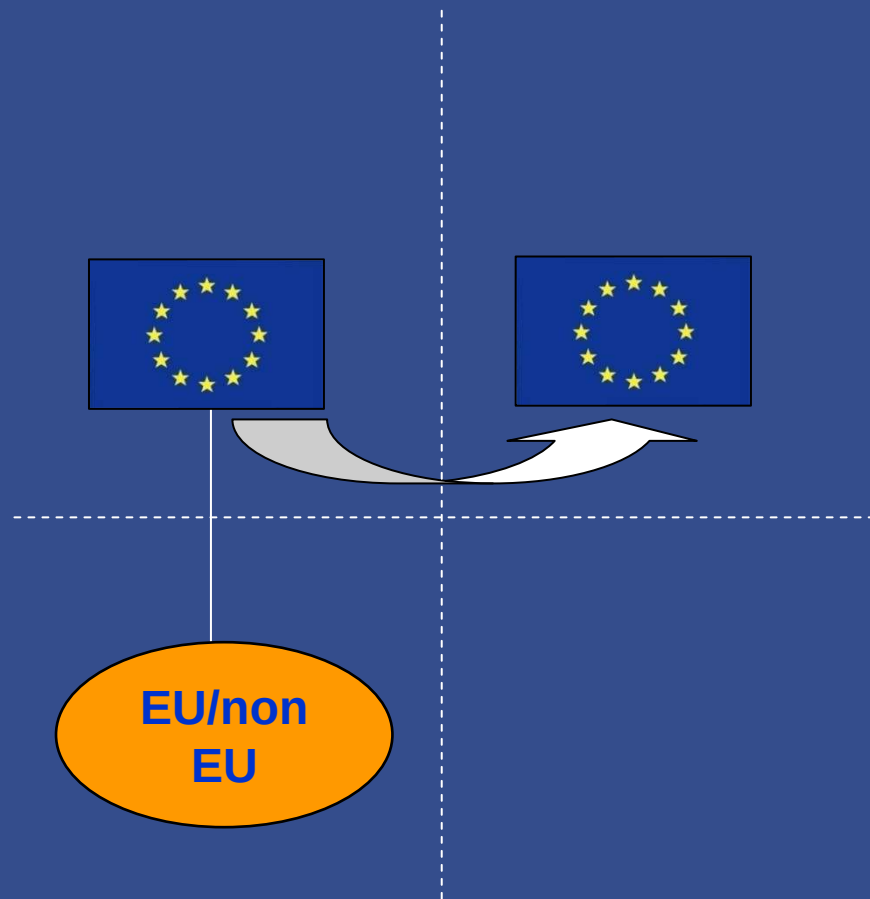
Caso particolare

- Conferimento dell' "intera" stabile organizzazione
 - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3

Caso 1: conferente e conferitario non residenti

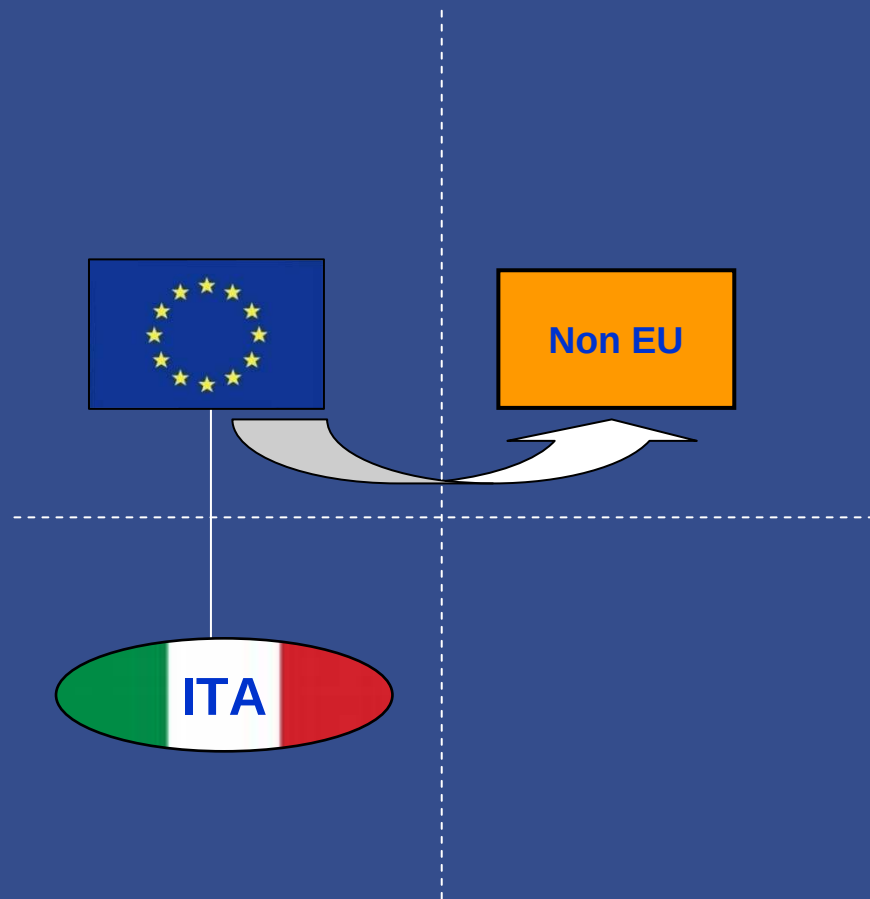
Caso 1b: conferente UE – conferitario UE azienda non ITA

! Di norma non rilevante



Caso 1: conferente e conferitario non residenti

Caso 1c: conferente UE – conferitario non UE azienda ITA



! Art. 176

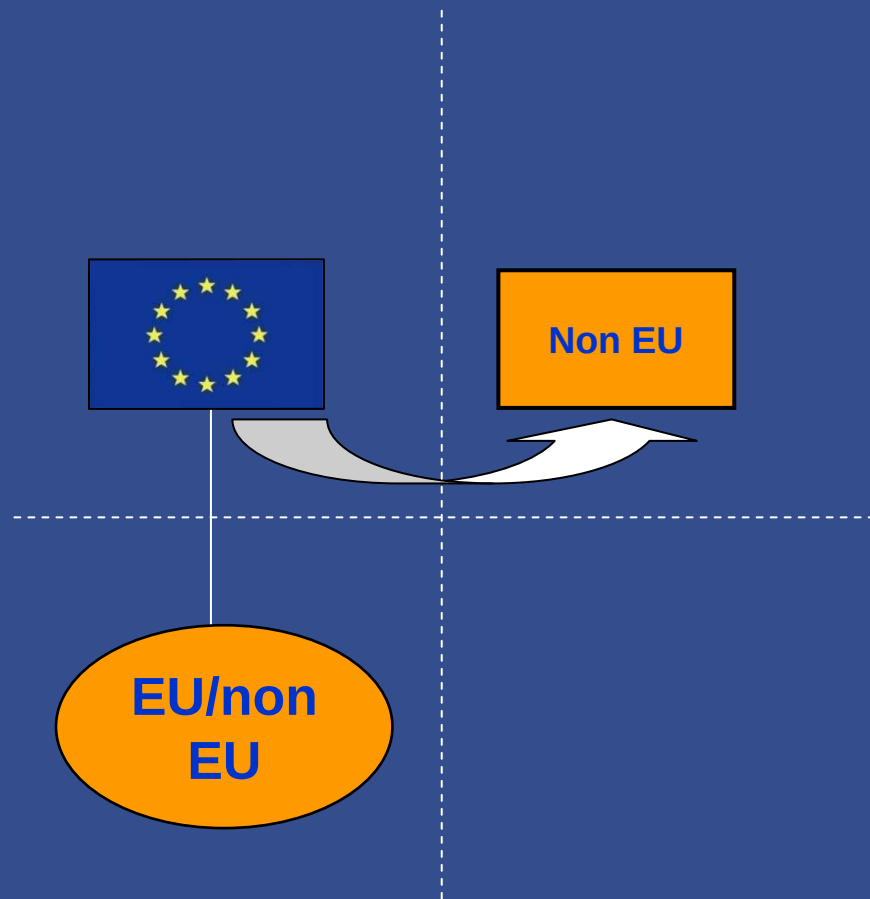
! Caso particolare

- Conferimento dell' "intera" stabile organizzazione
 - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3

Caso 1: conferente e conferitario non residenti

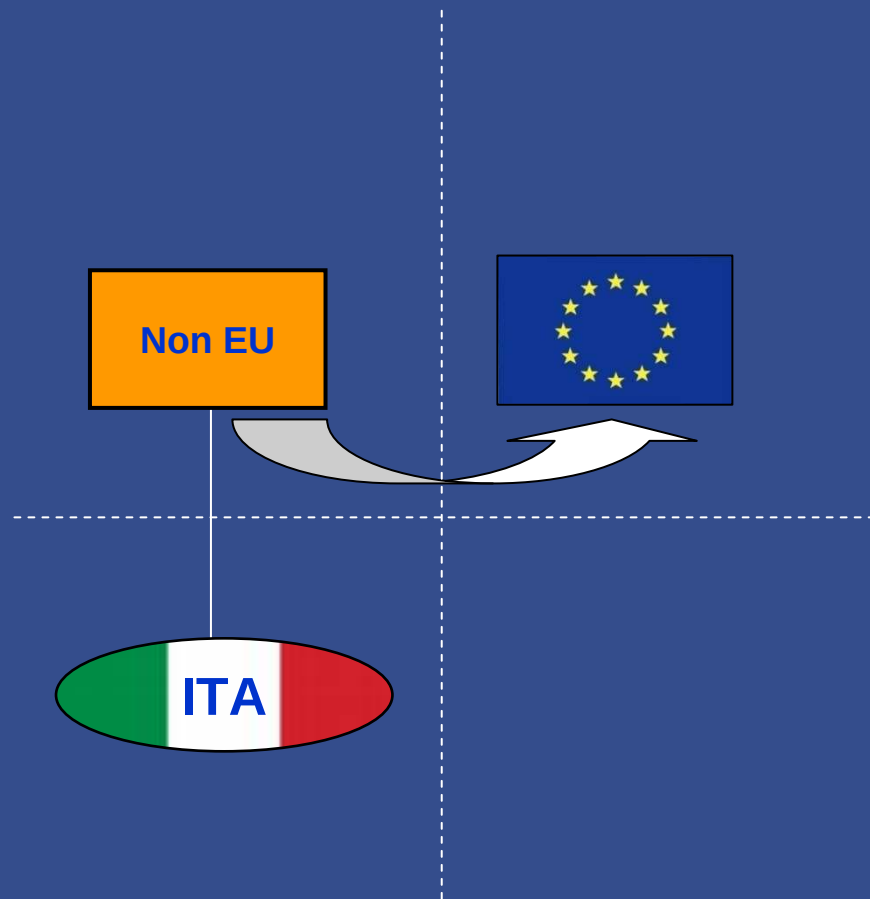
Caso 1d: conferente UE – conferitario non UE azienda non ITA

! Di norma non rilevante



Caso 1: conferente e conferitario non residenti

Caso 1e: conferente non UE – conferitario UE azienda ITA



Art. 176

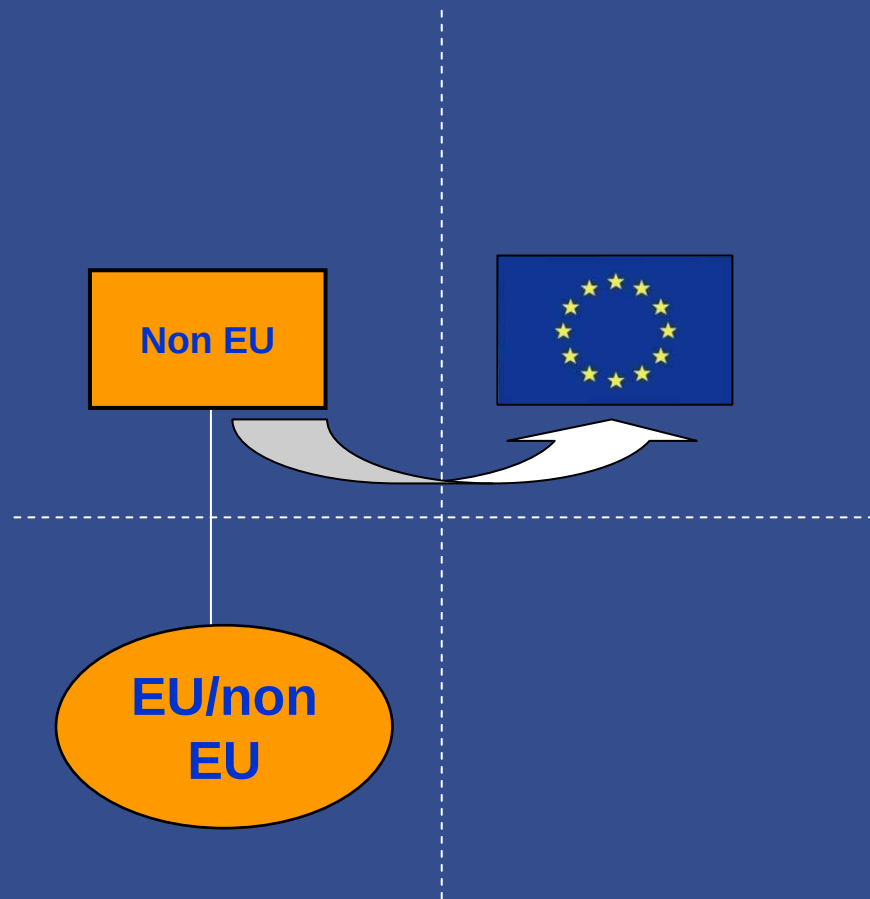
Caso particolare

- Conferimento dell' "intera" stabile organizzazione
 - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3

Caso 1: conferente e conferitario non residenti

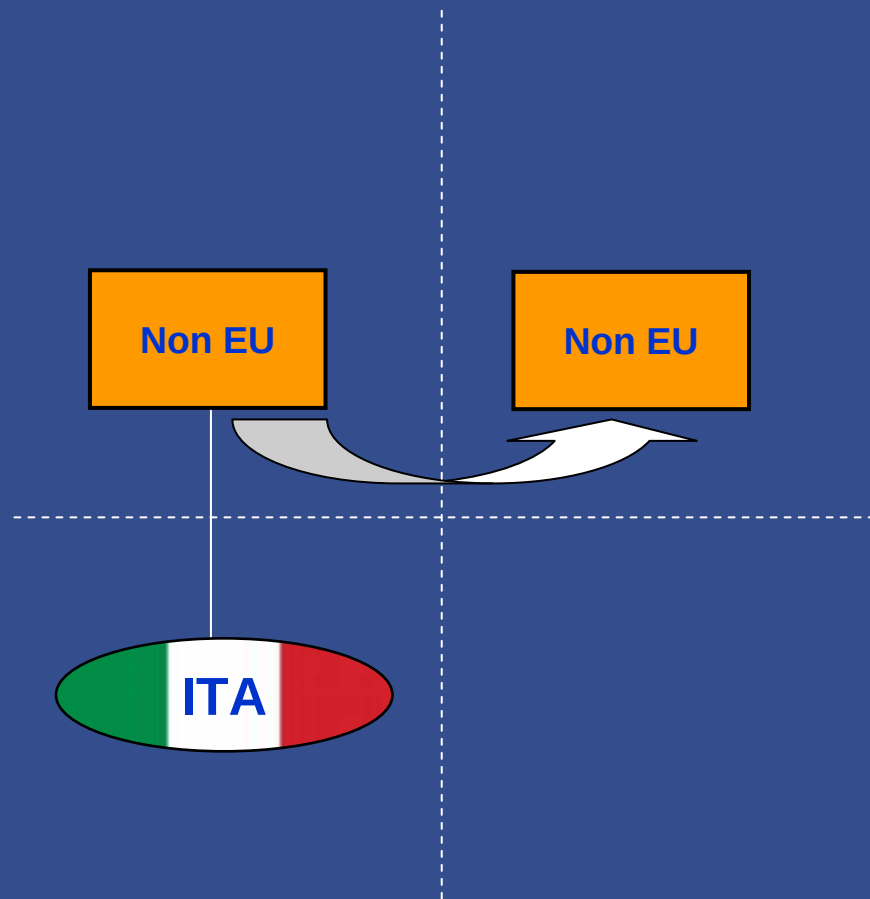
Caso 1f: conferente non UE – conferitario UE azienda non ITA

! Di norma non rilevante



Caso 1: conferente e conferitario non residenti

Caso 1g: conferente non UE – conferitario non UE azienda ITA



Art. 176

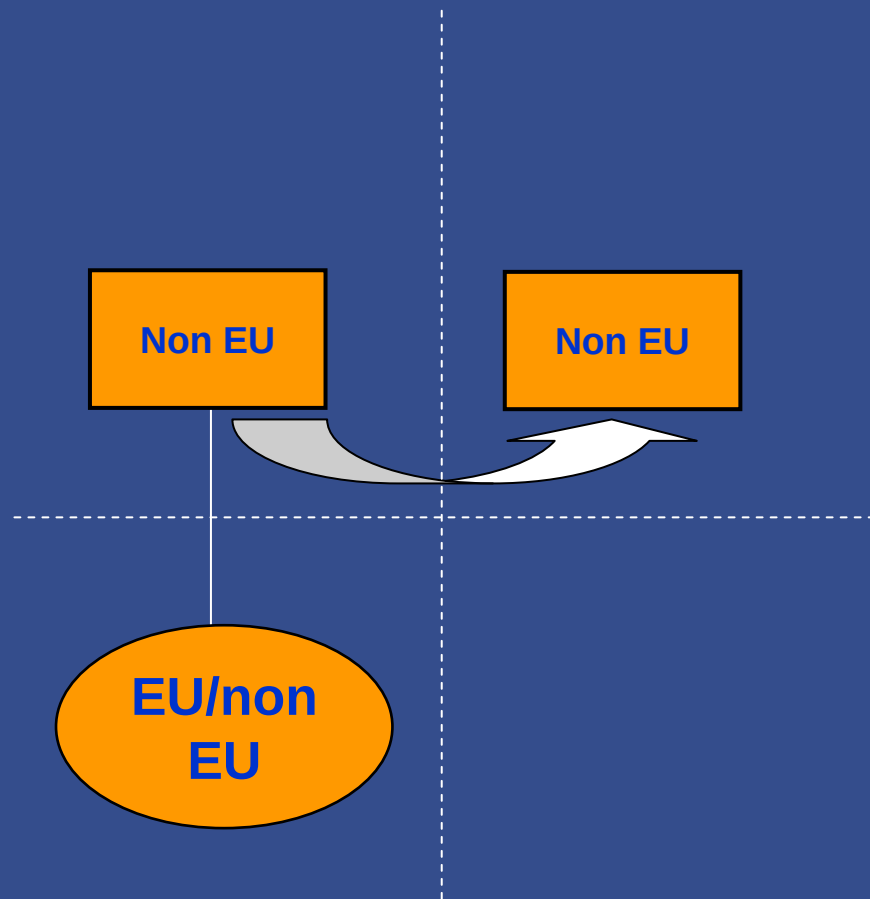
Caso particolare

- Conferimento dell' "intera" stabile organizzazione
 - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3

Caso 1: conferente e conferitario non residenti

Caso 1h: conferente non UE – conferitario non UE azienda non
ITA

! Di norma non rilevante



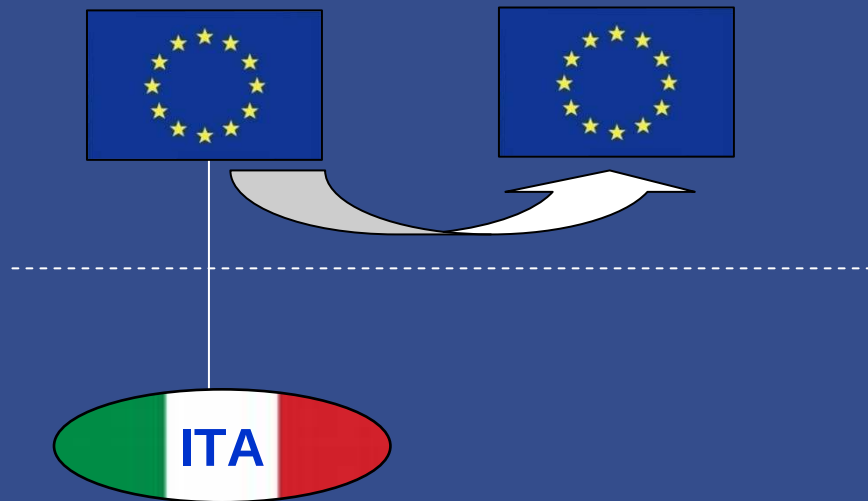
Caso 1: conferente e conferitario non residenti

Caso 1i: conferente UE – conferitario UE (stesso Stato) azienda
ITA

Art. 176

Caso particolare

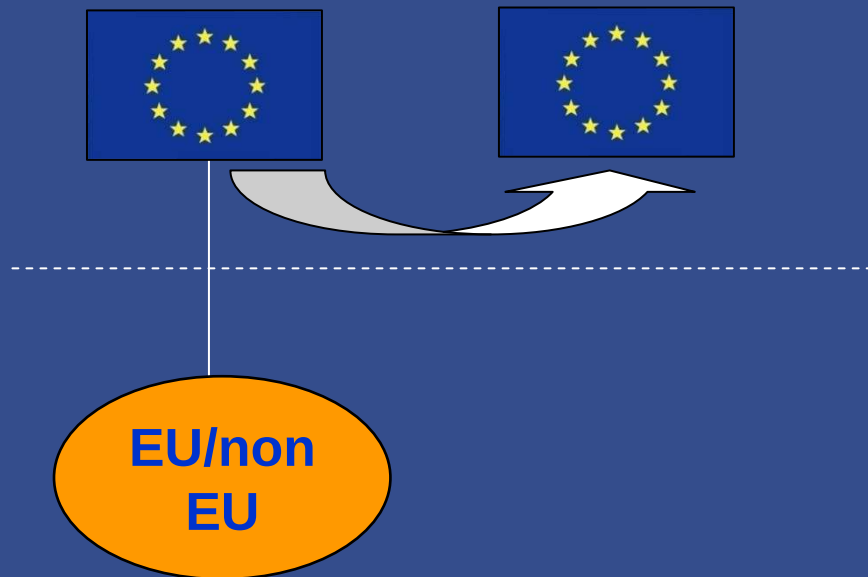
- Conferimento dell' "intera" stabile organizzazione
 - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3



Caso 1: conferente e conferitario non residenti

Caso 1I: conferente UE – conferitario UE (stesso Stato) azienda non ITA

! Di norma non rilevante



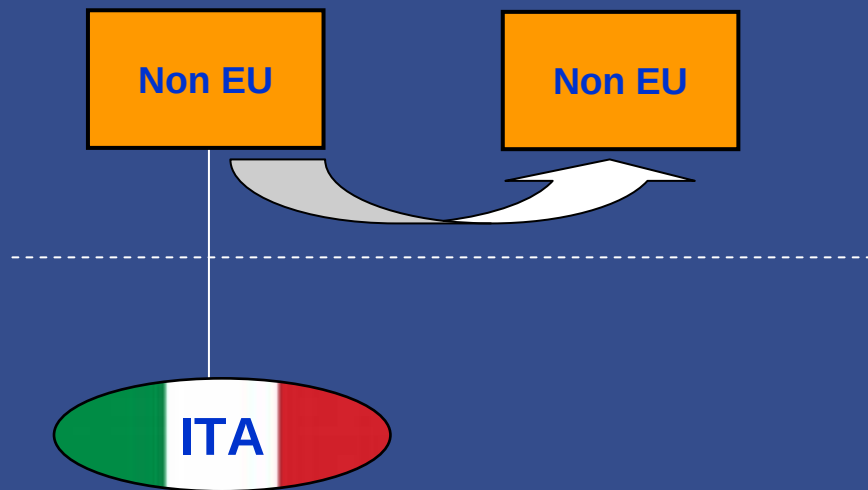
Caso 1: conferente e conferitario non residenti

Caso 1m: conferente non UE – conferitario non UE (stesso Stato) azienda ITA

Art. 176

Caso particolare

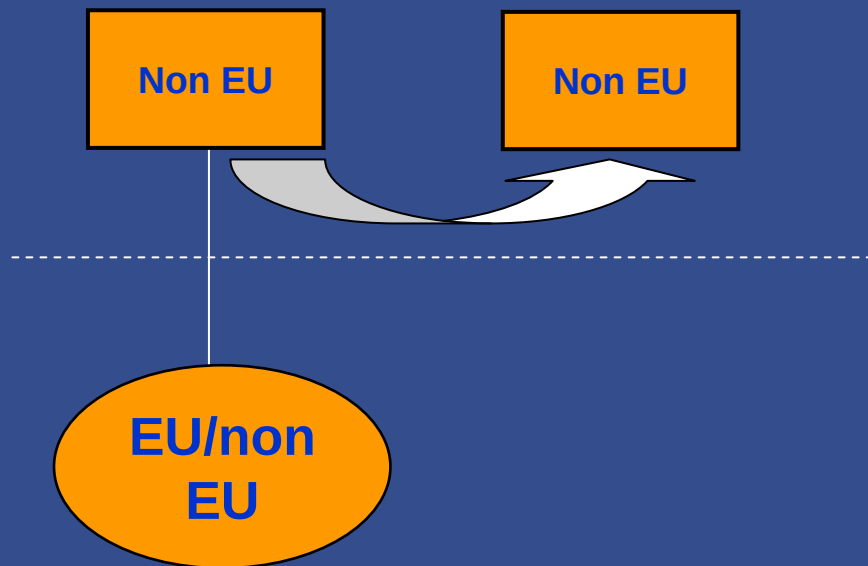
- Conferimento dell' "intera" stabile organizzazione
 - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3



Caso 1: conferente e conferitario non residenti

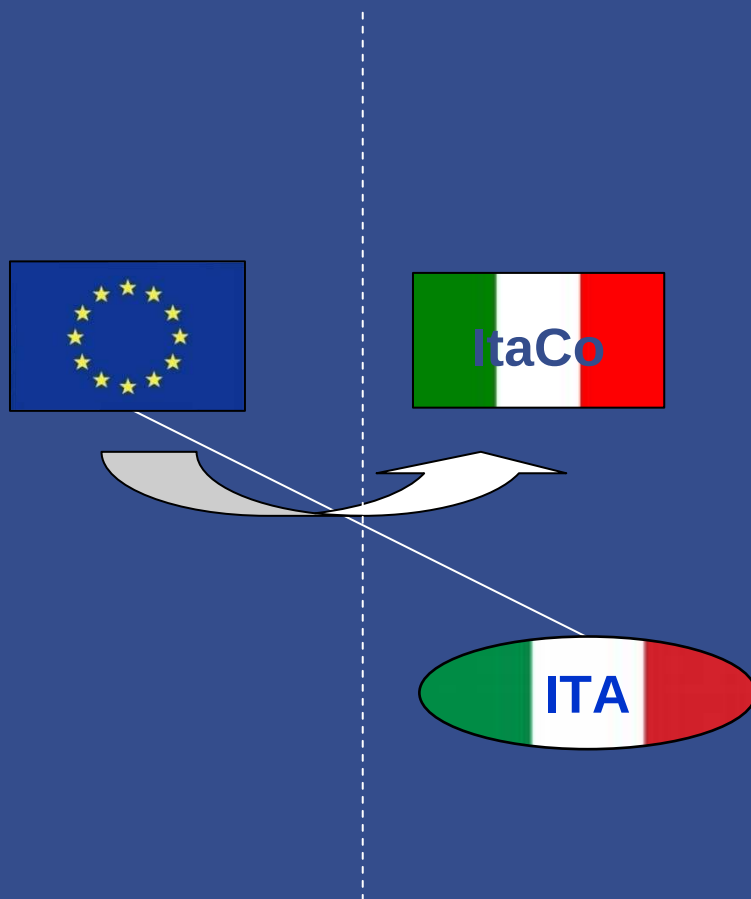
Caso 1n: conferente non UE – conferitario non UE (stesso Stato)
azienda non ITA

! Di norma non rilevante



Caso 2: conferente non residente e conferitario residente

Caso 2a: conferente UE – conferitario ITA azienda ITA



Art. 176

Caso particolare

- Conferimento dell' "intera" stabile organizzazione
 - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3

Rientra nella fattispecie la cd incorporazione della stabile organizzazione

Art. 178(1)(c)

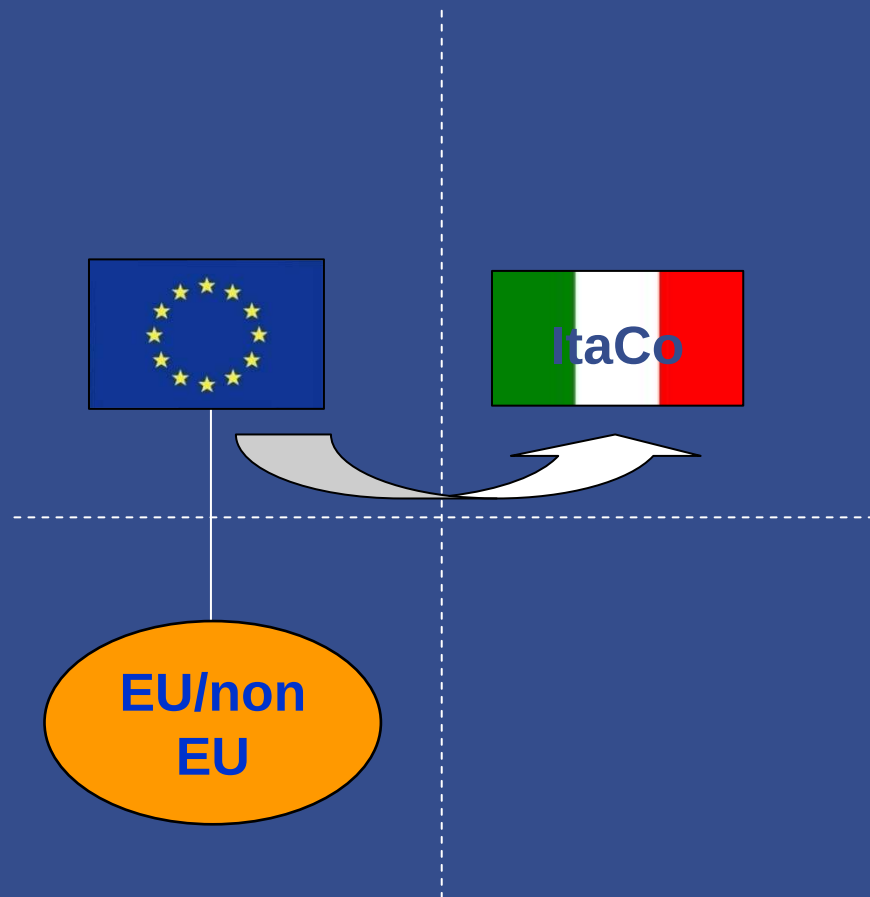
Art. 180?

Consolidato?

- Ris. n. 110/E del 22.5.07

Caso 2: conferente non residente e conferitario residente

Caso 2b: conferente UE – conferitario ITA azienda non ITA



Art. 176?

- No: azienda non in Italia

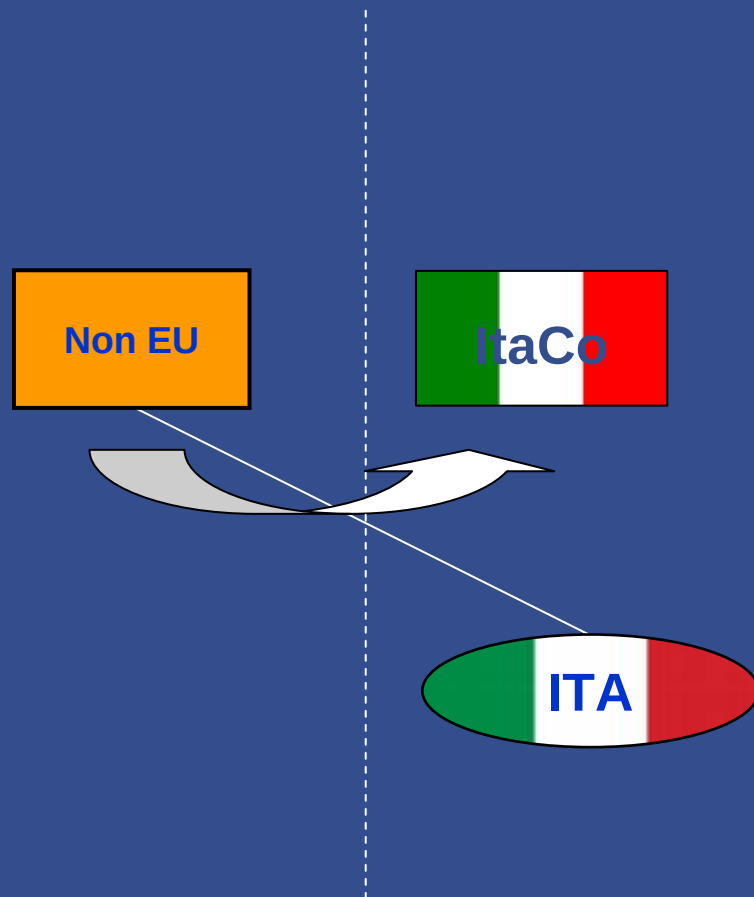
Valori di “carico” della stabile organizzazione da parte di ItaCo?

- Ris. n. 67/E del 30.3.07
- Ris. n. 345/E del 5.8.08

Art. 178(1)(c)

- Se si rispettano i requisiti soggettivi
- Secondo alcuni Autori, il richiamo all'Art. 176 comporterebbe il riconoscimento ai fini italiani di un pregresso valore fiscale estero

Caso 2: conferente non residente e conferitario residente
Caso 2c: conferente non UE – conferitario ITA azienda ITA



Art. 176

Caso particolare

- Conferimento dell' "intera" stabile organizzazione
 - Assonime circ. n. 51 del 12.9.08, par. 1.3.3

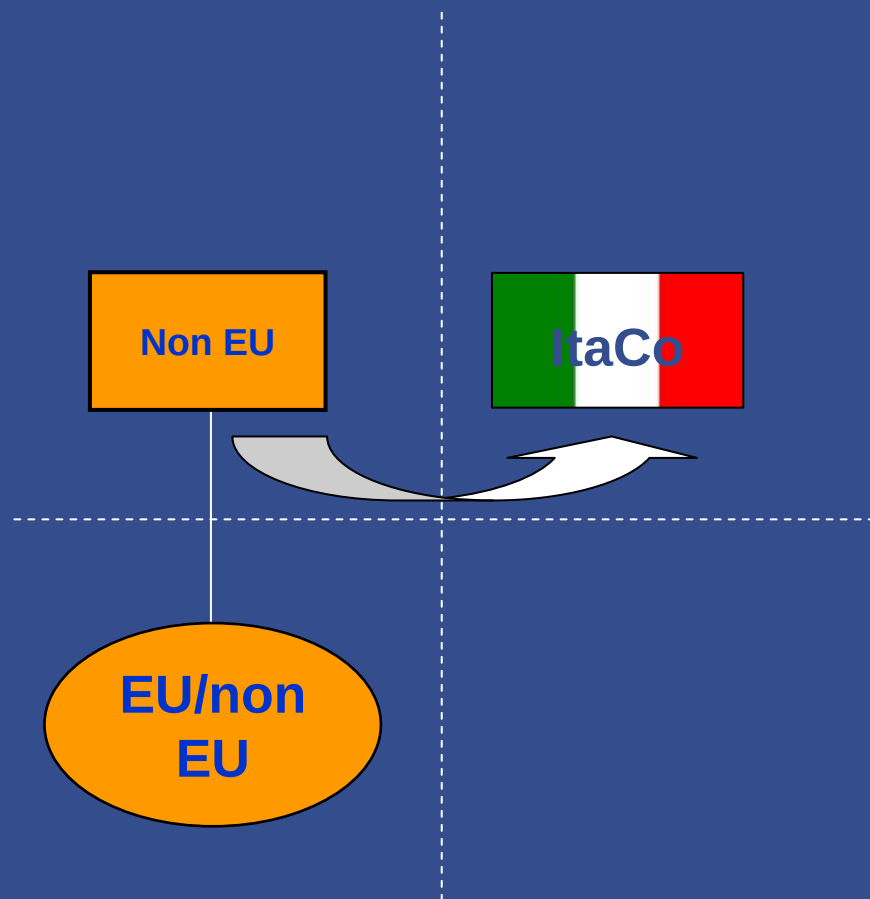
Rientra nella fattispecie la cd incorporazione della stabile organizzazione

Consolidato?

- Ris. n. 110/E del 22.5.07

Caso 2: conferente non residente e conferitario residente

Caso 2d: conferente non UE – conferitario ITA azienda non ITA



! Art. 176?

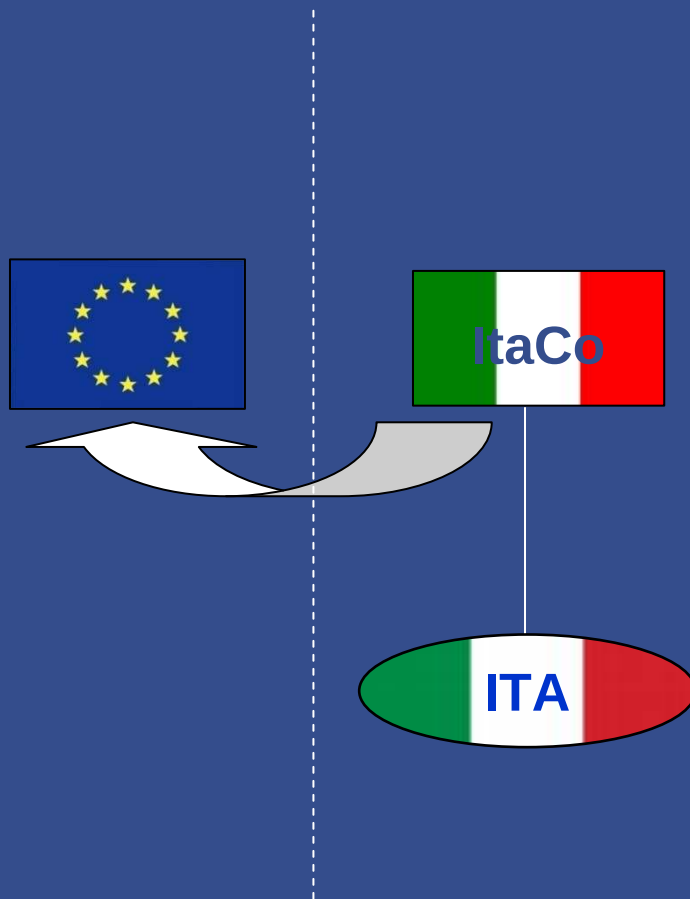
- No: azienda non in Italia

! Valori di “carico” della stabile organizzazione da parte di ItaCo?

- Ris. n. 67/E del 30.3.07
- Ris. n. 345/E del 5.8.08

Caso 3: conferente residente e conferitario non residente

Caso 3a: conferente ITA – conferitario UE azienda ITA



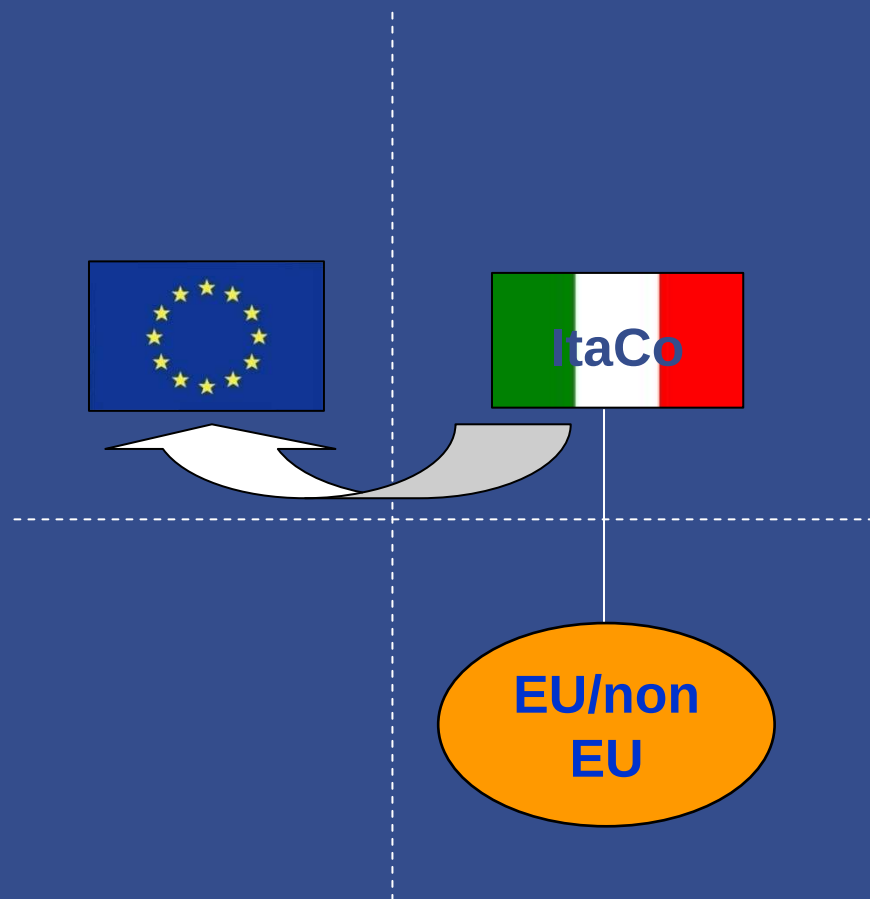
Art. 176

Art. 178(1)(c)

Art. 180

Caso 3: conferente residente e conferitario non residente

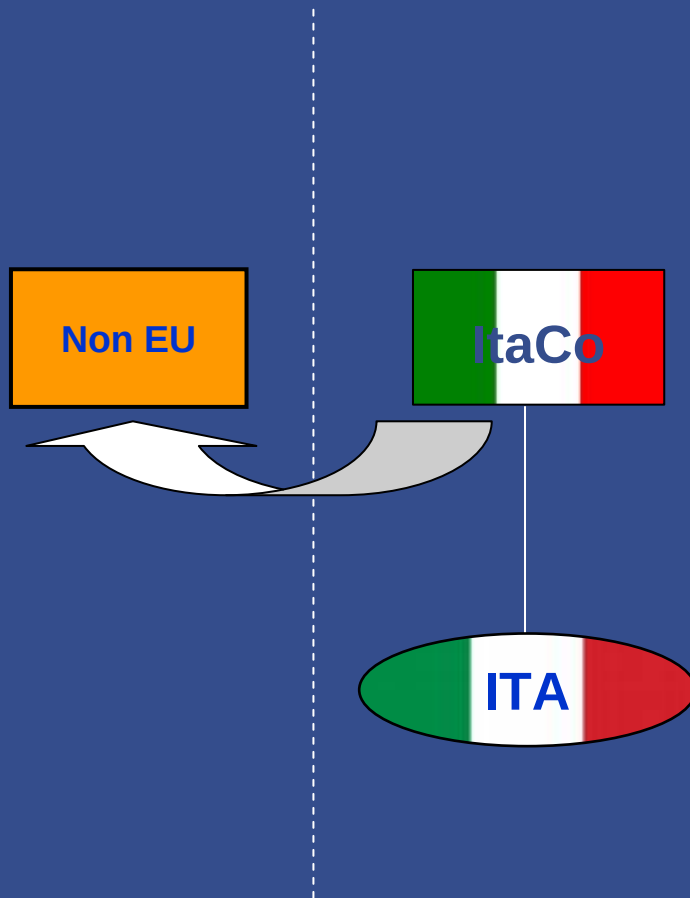
Caso 3b: conferente ITA – conferitario UE azienda non ITA



- ! Art. 176?
 - No: azienda non in Italia
- ! Art. 178(1)(c)
- ! Art. 179
 - *Notional vs. actual tax credit*

Caso 3: conferente residente e conferitario non residente
Caso 3c: conferente ITA – conferitario non UE azienda ITA

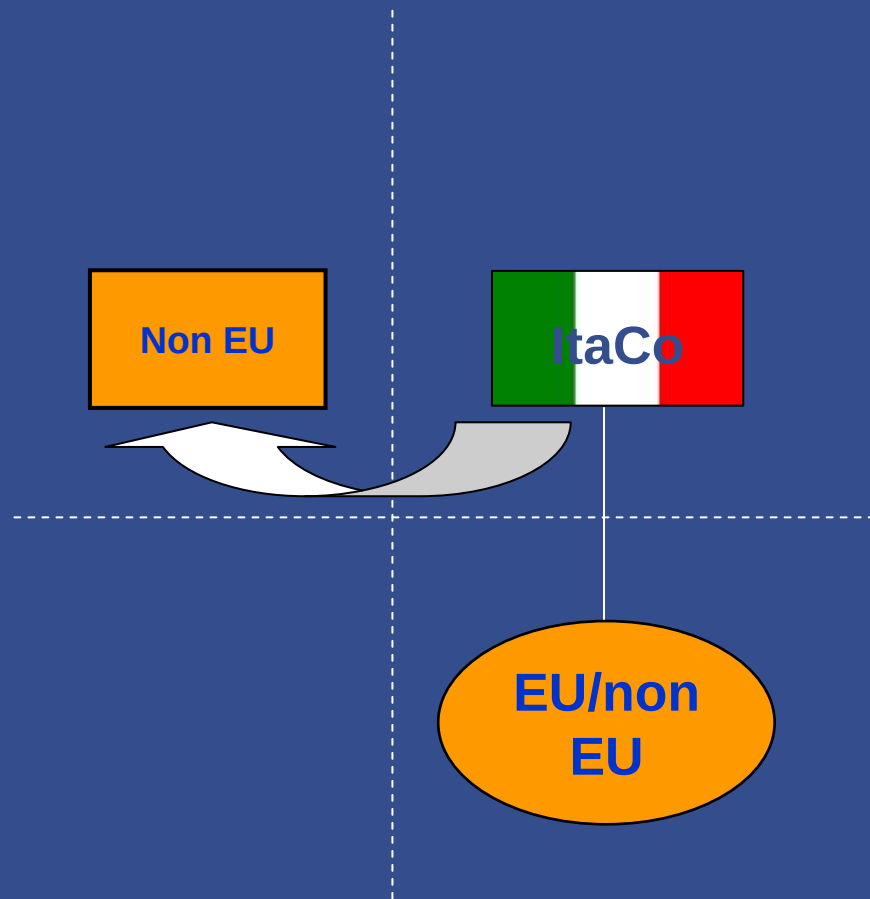
Art. 176



Caso 3: conferente residente e conferitario non residente

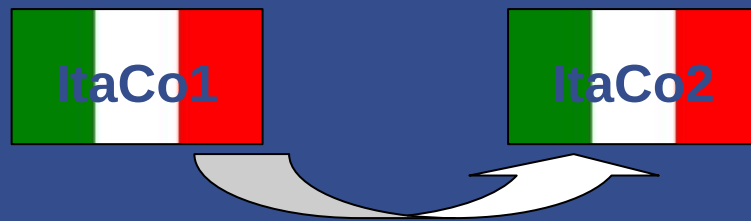
Caso 3d: conferente ITA – conferitario non UE azienda non ITA

- Art. 176?
- No: azienda non in Italia



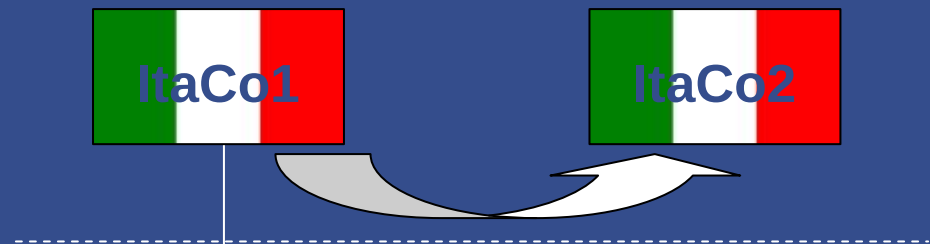
Caso 4: conferente e conferitario residenti

Caso 1: si applica



Conferimento
di ramo di
azienda
situato in
Italia

Caso 2: si applica



Conferimento
di ramo di
azienda
situato
all'estero

L'imposta sostitutiva

MDT – Università L. Bocconi – 1 marzo 2010

Fabio Aramini, LL.M.

Partner

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

L'imposta sostitutiva – profili soggettivi

- ! Opzione del **conferitario** anche se società di persone o in regime di trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 o consolidato
- ! **Differenza** con il vecchio regime del D.lgs. 358/97 che prevedeva opzione del conferente

L'imposta sostitutiva – profili oggettivi

- ! Limitazione alle immobilizzazioni materiali ed immateriali (esclusi gli oneri pluriennali) classificate come tali nel bilancio del conferitario (art. 1(1) D.M. 25.7.08)
 - Incluso l'avviamento
 - Esclusi beni merce ed immobilizzazioni finanziarie
- ! Cassazione n. 9950 del 16.4.08
 - E sindacabile (ai fini dell'imposta di registro) la ripartizione del corrispettivo

L'imposta sostitutiva – profili temporali

- ! Operazioni **effettuate a partire** dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007
 - Il momento di perfezionamento dovrebbe coincidere con l'iscrizione della delibera di aumento di capitale sociale
 - Opzione nella dichiarazione relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o il successivo (nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo di imposta)

Alcune precisazioni su cosa è possibile riallineare

- ! E' possibile il riallineamento di tutti i disallineamenti preesistenti nel bilancio della conferente. Es.
 - Subentro nella posizione del conferitario “ereditando” i disallineamenti già presenti (es. da altri conferimenti)
- ! Non possono formare oggetto di affrancamento
 - I disallineamenti da quadro EC
 - Norma speciale: deve essere applicata prioritariamente!
 - I disallineamenti già presenti nel bilancio della conferitaria prima dell'operazione straordinaria

L'imposta sostitutiva – l'affrancamento parziale

- ! Possibile **affrancamento parziale**
 - Categorie omogenee
 - ✓ 5 categorie per beni immobili
 - ✓ Beni mobili raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento
 - Immobilizzazioni immateriali sempre singoli beni
 - ✓ Esclusi gli oneri pluriennali (riferimento a “beni”)

- ! **Differenza** con
 - Il regime previsto dal D.lgs. 358/97
 - Affrancamento Quadro EC
 - ✓ Intero ammontare per categoria omogenea

L'imposta sostitutiva – gli effetti

! Ammortamento

- Dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata (i.e., presentata la dichiarazione) l'opzione
- Esempio:
 - Conferimento anno 2009
 - Dichiarazione presentata nel 2010
 - Ammortamenti riconosciuti dal 2010

! Plusvalenza

- Dal quarto periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è esercitata (i.e., presentata la dichiarazione) l'opzione
- Esempio:
 - Conferimento anno 2009
 - Dichiarazione presentata nel 2010
 - Plusvalenze riconosciute dal 2014

L'imposta sostitutiva – il vincolo di detenzione

- ! Se realizzo prima del quarto periodo di imposta successivo all'esercizio dell'opzione
 - Valore del bene ridotto dell'importo affrancato e degli ammortamenti dedotti
 - Accreditamento dell'imposta sostitutiva corrisposta
 - Quale aliquota? Il decreto non lo dice!
 - Logica vuole l'aliquota più elevata

L'imposta sostitutiva – le modalità e l'importo da corrispondere

- ! L'opzione si intende **perfezionata** con il versamento della prima rata
- ! La **misura** dell'imposta sostitutiva per ciascun conferimento è così fissata:
 - 12% fino ad 5.000.000
 - 14% per la parte eccedente e fino ad 10.000.000
 - 16% per la parte eccedente
 - Tre rate:
 - 30% - 40% - 30% con interessi del 2,5%

Imposta sostitutiva di cui all'art. 15(10-12) D.L. 185 del 29.11.08

- ! Imposta sostitutiva del 16% opzionale su **attività immateriali**
 - “Attività” vs. “beni”
 - Anche oneri pluriennali
 - Resta il periodo di sorveglianza
 - Riconoscimento fiscale a partire dall'esercizio successivo a quello in cui è versata l'imposta sostitutiva
 - Trattamento **deteriore** rispetto al regime art. 176 visto il differimento del riconoscimento dell'ammortamento
 - Rilevanza per oneri pluriennali
 - Ammortamento avviamento e marchi in 9 esercizi solo sul “maggior valore”

Imposta sostitutiva di cui all'art. 15(10-12) D.L. 185 del 29.11.08

- ! Aliquota ordinaria per riallineare attività diverse
 - Non è possibile l'utilizzo delle perdite fiscali
 - Non c'è il periodo di sorveglianza
 - Per i crediti imposta al 20%
- ! Versamenti da fare in un'unica soluzione
- ! Non è possibile per lo stesso bene e per lo stesso periodo d'imposta optare per l'applicazione in parte del regime ex art. 15 ed in parte del regime ex art. 176

Le aggregazioni aziendali nei soggetti IAS qualificate come *business combination*

- ! Viene riconosciuta natura realizzativa a tutte le operazioni di *business combination* – IFRS 3
 - Operazioni che determinano il conseguimento da parte di un'impresa del controllo di una o più attività aziendali delle altre imprese partecipanti all'aggregazione
 - Purchase method
 - Conferente
 - ✓ La differenza a conto economico
 - Conferitario
 - ✓ Costo di acquisto > PN – allocazione ai beni incluso avviamento
 - ✓ Costo di acquisto < PN – allocazione a conto economico come utile straordinario

Le aggregazioni aziendali nei soggetti IAS non qualificate come business combination

- ! L'IFRS 3 non si applica alle aggregazioni infragruppo (*under common control*)
 - Assirevi OPI (orientamenti preliminari) n. 1:
 - Continuità dei valori
 - Conferente
 - ✓ La differenza a patrimonio netto
 - Conferitario
 - ✓ La società conferitaria dovrebbe rettificare il patrimonio netto con una riserva negativa
 - Purchase method solo se le aggregazioni hanno una significativa influenza sui flussi di cassa futuri dell'azienda trasferita

La modalità contabile con cui viene effettuato il conferimento

- ! La **successione a saldi aperti** è il principio portante della disciplina fiscale dei conferimenti di azienda
 - Principio non perfettamente aderente alla rappresentazione contabile dell'operazione di conferimento
- ! **Principi contabili nazionali:**
 - A saldi chiusi o a saldi aperti
- ! **Principi contabili internazionali:**
 - *Business combination: purchase method* (a saldi chiusi)
 - *Non business combination: valori storici* (a saldi aperti) o *purchase method* (a saldi chiusi)

Riflessi fiscali della rappresentazione contabile a saldi chiusi ai fini dell'affrancamento

- ! Per effetto dell'**abrogazione del regime delle deduzioni extracontabili** gli ammortamenti deducibili sono solo quelli imputati a conto economico
- ! **Principi contabili nazionali:**
 - E' plausibile il raffronto tra valore di iscrizione e saldo algebrico tra i valori dell'attivo ed i fondi rettificativi
 - Deduzione subordinata allo stanziamento in bilancio
 - Il maggior ammortamento potrebbe essere giustificato dal fatto che i beni sono **usati**
- ! **Principi contabili internazionali:**
 - *Business combination*: è plausibile il raffronto tra valore di iscrizione e saldo algebrico tra i valori dell'attivo ed i fondi rettificativi
 - Non *business combination*: affrancamento della **riserva negativa** di PN come voce residuale avviamento?

L'imposta sostitutiva e l'elusione fiscale

- ! Quando **conviene** affrancare i valori?
 - Entità dei valori da affrancare
 - Tempo previsto per l'espletamento del processo di ammortamento
 - Aspettativa di redditi imponibili
- ! Una scelta che non comporta **mai** elusione fiscale
 - Non solo nel caso di conferimento e cessione
 - Ris. n. 117 del 15.7.99
 - Cassazione 8772 del 4.4.08 e ss.?

Altre considerazioni

MDT – Università L. Bocconi – 1 marzo 2010

Fabio Aramini, LL.M.

Partner

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

Il conferimento di azienda da parte dell'imprenditore individuale

- ! Il costo della partecipazione ricevuta è pari al valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita
- ! La partecipazione ricevuta è sempre qualificata

Responsabilità nel conferimento di azienda (Art. 14 D.lgs 472/97)

- ! **Sussidiaria** del conferitario
- ! Limite del **valore dell'azienda** conferita
- ! Per le passività relative all'anno in cui il conferimento è fatto ed i due precedenti
 - Nonché le passività già irrogate e contestate nello stesso periodo anche se relative a violazioni commesse in epoca anteriore
- ! Possibilità di richiesta di **certificato** con effetto **liberatorio** se
 - Negativo
 - Mancata risposta nei 40 giorni dalla richiesta

Art. 176 – uno strumento di pianificazione fiscale

! Cessione di partecipazioni vs. cessione di azienda

- Non si applica l'Art. 37-bis (*Share deal vs Asset deal – Exit strategy*)
 - Elusione ad altri fini?
- Fino al 2007 (*Thin capitalization*)
- Fino al 2007 opzione per il regime ordinario (*NOLs refreshing*)
- Plusvalenza del conferente liberamente distribuibile (*Cash repatriation techniques*)

Il Conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento e lo scambio di partecipazioni

MDT – Università L. Bocconi – 1 marzo 2010

Fabio Aramini, LL.M.

Partner

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

Quadro normativo

- ! Art. 9
- ! Art. 86
- ! Art. 87
- ! Art. 101
- ! Art. 175
- ! Art. 177
- ! Artt. 178, 179

Art. 175 – Il conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento

! Presupposti soggettivi

! Soggetto conferente e conferitario

- Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa residenti in Italia

! Soggetto conferito

- Residente o non residente

Art. 175 – Il conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento

! Presupposti oggettivi

- ! Partecipazioni di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c.
 - Controllo di diritto, di fatto (influenza dominante) e collegamento
 - Non rileva il controllo contrattuale
 - Non rileva il controllo indiretto

Art. 175 – Il conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento

! La disciplina

! Plusvalenza

- Regime di tassazione controllato: ris. n. 60/E del 22.2.08
 - Corrispettivo pari al maggiore tra
 - Valore contabile nel bilancio del conferente
 - Valore contabile nel bilancio del conferitario
 - Successiva applicazione degli artt. 86 ed 87
 - Ris. n. 60/E del 22.2.08

! Riferimento all'art. 86

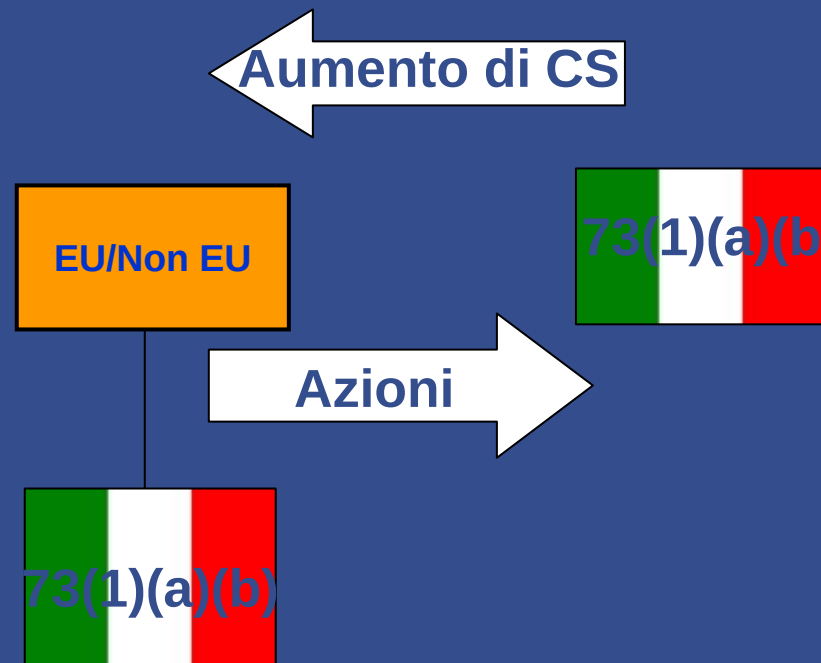
- Si applica solo se plusvalenza
 - Titoli iscritti tra le immobilizzazioni per i soggetti non IAS
 - Non “*held for trading*” per i soggetti IAS
- Diversamente: artt. 9 e 101

Art. 175 – Il conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento

! Disposizione anti elusiva – comma 2

- ! Si applica il valore normale (art. 9) se:
 - Conferimento di partecipazioni senza i requisiti dell'esenzione
 - Per ottenere partecipazioni con i requisiti dell'esenzione (ad eccezione della lett. a)
- ! La norma non copre tutti i casi di possibile **elusione** fiscale
 - Circ. n. 36/E del 4.8.04

Art. 177 – lo scambio di partecipazioni mediante conferimento



Art. 177 – lo scambio di partecipazioni mediante conferimento

! Presupposti soggettivi

! Soggetti conferente

- Residente o non residente anche non esercente attività d'impresa

! Soggetto conferitario

- Art. 73, comma 1, lettera a) e b)

! Soggetto conferito

- Art. 73, comma 1, lettera a) e b)

Art. 177 – lo scambio di partecipazioni mediante conferimento

! Presupposti oggettivi

- ! Acquisto del controllo ovvero incremento in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario ex art. 2359, comma 1, n. 1
 - Pluralità di soggetti in veste di scambianti
 - Possibile, ma con un progetto unitario
 - Risposta ad interpello n. 954-739/06 (prot. 2006/170857) del 22.11.06

Art. 177 – lo scambio di partecipazioni mediante conferimento

! La disciplina

- ! Aumento di capitale nella conferitaria non può eccedere il costo fiscale

Art. 177 – la posizione dell'Amministrazione Finanziaria

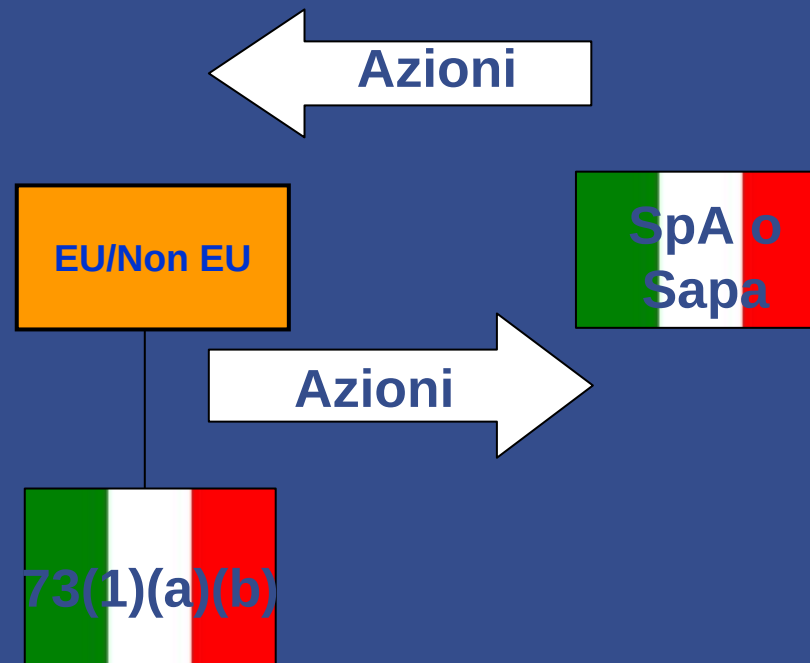
- ! Ris. n. 57/E del 22.3.07 – ris. n. 446 del 18.11.08
 - Non possibile se soci sono gli stessi in assenza di una ragione economica
- ! Circ. Assonime n. 20 del 12.4.07
- ! Circ. A(I)DC n. 170/08
- ! Sentenza della Corte di Giustizia C-28/95, *Leur-Bloem*, del 17.7.97

Articoli 175 e 177(2) a confronto

! Sovrapposizione con l'art. 175?

- Diverso ambito applicativo
- L'art. 177(2) prescinde dalla percentuale delle partecipazioni
- Il valore di realizzo

Art. 177 – lo scambio mediante permuta



Art. 177 – lo scambio di partecipazioni mediante permuta

! Presupposti soggettivi

! Soggetti scambianti (i soci)

- Nessun requisito: possono essere UE o extra UE

! Soggetto acquirente

- Deve essere una S.p.A. o S.a.p.A.
 - Solo tali soggetti possono detenere azioni proprie
 - Errore nel riferimento all'Art. 73, lett. b)

! Soggetto scambiato

- Art. 73, comma 1, lettera a) e b)

Art. 177 – lo scambio di partecipazioni mediante permuta

! Presupposti oggettivi

- ! Acquisto o integrazione del controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1
 - Pluralità di soggetti in veste di scambianti
 - Possibile, ma con un progetto unitario
 - Circ. 320/E del 19.12.07
- ! Circ. 320/E del 19.12.07
 - **Non rientrano** le operazioni che hanno per oggetto l'acquisto di partecipazioni che si aggiungono ad altre che già consentono il controllo

Art. 177 – lo scambio di partecipazioni mediante permuta

! La disciplina

- ! Il costo delle azioni o quote date in permuta **deve essere attribuito alla azioni ricevute**: circ. 320/E del 19.12.07
 - Differenza con gli scambi di partecipazione comunitari?
 - Ris. 159/E del 25.7.03 vs. ris. n. 190/E del 13.12.00
- ! Il **conguaglio in denaro** è assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie
 - Differenza con gli scambi di partecipazione comunitari che prevedono il limite del conguaglio al 10%
 - Circ. 320/E del 19.12.07: purché non sia tale da snaturare l'operazione

Art. 177 – lo scambio di partecipazioni mediante permuta e conferimento

! Disposizione anti elusiva – comma 3

- ! Si applica il valore normale (art. 9) se (ris. n. 60/E del 22.2.08):
 - Conferimento di partecipazioni senza in requisiti dell'esenzione
 - Per ottenere partecipazioni con i requisiti dell'esenzione (ad eccezione della lett. a)
- ! La norma non copre tutti i casi di possibile **elusione** fiscale
 - Circ. n. 36/E del 4.8.04